

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

(approvazione DCC n° 28 31/05/2021)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2. Ambito di applicazione	1
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	2
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione della TARI	2
Art. 4 - Soggetti passivi della TARI	3
Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	4
Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	5
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	6
Art. 8 - Periodo di applicazione della TARI	6
Art. 9 - Determinazione della tariffa	7
Art. 10 - Articolazione della tariffa	8
Art. 11 - Tariffa TARI per utenze domestiche	8
Art. 12 - Numero occupanti per utenze domestiche	8
Art. 13 - Tariffa TARI per utenze non domestiche	9
Art. 14 – Classificazione utenze non domestiche	10
Art. 15 – La tariffa giornaliera della TARI	10
Art 16 - TARI per le istituzioni scolastiche	11
Art 17 – Tributo provinciale	11
TITOLO IV - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	12
Art. 18 – Esenzioni dal tributo	12
Art. 19– Agevolazioni	12
Art. 20 – Riduzioni tariffe per particolari condizioni di uso	13
Art. 21 – Riduzioni tariffe per minore produzione e per smaltimento dei rifiuti in proprio	14
Art. 22 – Riduzione per compostaggio domestico	14
Art. 23 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio	15
TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSI	16
Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e dicessazione	16
Art. 25 – Modalità di determinazione della superficie imponibile	19
Art. 26 – Riscossione della TARI	20
Art. 27 – Minimi riscuotibili	21
Art. 28 – Sgravio o rimborso del tributo	21
Art. 29 – Funzionario Responsabile	22
Art. 30 – Mezzi di controllo	22
Art. 31 – Sanzioni	22
Art. 32 – Contenzioso	23
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 33 – Normativa di rinvio	23
Art. 34 – Norme abrogate	23
Art. 35 – Efficacia del Regolamento	23
ALLEGATO A – Classificazione delle utenze non domestiche	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e alla luce della deliberazione 443/2019 di ARERA e sue modifiche ed integrazioni, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
3. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, richiesti dalle delibere di ARERA, attraverso la predisposizione del PEF (Piano Economico e Finanziario).
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Come disposto dalla delibera 443/2019 e s.m.i., il perimetro gestionale dei servizi per i quali è istituita la TARI è uniformato su tutto il territorio nazionale e comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani e il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I rifiuti urbani come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 sono quelli provenienti dalle utenze domestiche e quelli provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
3. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, sono rifiuti urbani:
 - a. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - a) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini

portarifiuti;

- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
- a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, (...);
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art.184 comma 2;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art.184 comma 2;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art.184 comma 2;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art.184 comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art.184 comma 2;
 - i) i veicoli fuori uso.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e simili agli urbani, ed esistenti nel territorio comunale di Castelnuovo Val di Cecina.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata a terra, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate nel presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti simili agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali ai cui all'art.

1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (Catasto Urbano Edilizio) ed è pari all'80% della "Superficie Catastale ai fini TARI" (dato presente direttamente nelle visure catastali). In caso di incoerenza tra il dato fornito dall'Agenzia delle Entrate e la superficie reale dell'immobile, i cittadini potranno inviare le loro osservazioni rivolgendosi direttamente all'Agenzia, e comunicando al Comune eventuali variazioni di superficie. Le modalità di determinazione della superficie imponibile sono dettagliate all'art. 21.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite, con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari richiamate.
4. Gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

Art. 4 - Soggetti passivi della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, dell'articolo unico della Legge 147/2013).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene, di fatto, i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni in condominio individuate dall'art. 1117 del Codice Civile ed occupante o quelle condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso

comune, mentre per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori sono responsabili del versamento per l'uso esclusivo, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, articolo unico, della Legge 147/2013).

8. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in ragione della loro natura, come i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a. Centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali gabbie elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di norma, presenza umana;
 - b. Balconi e terrazze scoperte.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono abitualmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, ove non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione:
 - a. le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale dell'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti per cui sia stata stipulata sussista specifica intesa od accordo con la Repubblica Italiana, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:
 - a. Unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, luce, gas).
 - b. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e simili per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi inter- nazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per le specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non simili, pericolosi e non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI, in base alla normativa vigente e come specificato dalla circolare del Ministero della Transizione Ecologica n°37259 del 12/04/2021:
 - a) per le attività industriali e artigianali con capannoni di produzione sono esclusi i locali e aree dove si producono rifiuti speciali, cioè dove avviene la lavorazione industriale compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
 - b) le superfici e aree scoperte di attività agricole, agroindustriali e della pesca.

Rientrano inoltre in questa esclusione:

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e simili e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la superficie soggetta a TARI può essere ridotta di una quota pari al 30%.
 4. La riduzione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non simili agli urbani, pericolosi e non pericolosi.
 5. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella

denuncia di occupazione la superficie dei locali destinata alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo al comma 3, per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. La medesima documentazione dovrà essere prodotta annualmente, pena decadenza della riduzione, entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 8 - Periodo di applicazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione della occupazione o detenzione dell'utenza, purché tempestivamente e opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato. In particolare, l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e aree ovvero se il tributo sia stato accolto dal detentore o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24 comma 3, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi del comma 651, articolo unico, Legge 147/2013.
2. La tariffa è annualmente determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR di ARERA, e trasmesso all'ATO Toscana Costa. Il PEF è approvato dal Consiglio Comunale entro la scadenza di approvazione del bilancio comunale, a meno di modifiche contingenti emanate a riguardo dal governo.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Il PEF trasmesso dal gestore dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componente a conguaglio relativa ai costi delle due annualità precedenti.
5. Il PEF deve altresì includere:
 - a) una tabella che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio, valorizzati secondo i criteri illustrati (schema tipo – Appendice 1 delibera 443/2019);
 - b) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (schema tipo - Appendice 3 delibera 443/2019);
 - c) una reazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (schema tipo – Appendice 2);

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
6. L'Ente territorialmente competente, in base alla normativa vigente, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti.

7. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva.
8. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del PEF entro il termine fissato e comunque entro gg. 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
Fino all'approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità con cui il servizio è fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo criteri di razionalità, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscono comunque il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Art. 11 - Tariffa TARI per utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie permanente rapportate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 12 - Numero occupanti per utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente, cioè per un periodo non inferiore all'anno, presso strutture per anziani, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, autorizzati ai sensi di legge;
 - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - c) i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
4. In sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti è così determinato:
 - a. Per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dell'Anagrafe Comunale.
 - b. Per gli immobili di proprietà di persone fisiche non residenti, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliari pari a 1 unità.

Art. 13 - Tariffa TARI per utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività solita, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinanti per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 14 – Classificazione utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale od ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per consentire una giusta collocazione ai soli magazzini, viene introdotta una nuova categoria "3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta". I coefficienti vengono ripresi dalla tabella 4a (attività per i Comuni sopra 5000 abitanti) del Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
5. Con D.C.C. n°42 del 26/10/2020 dal 1 gennaio 2020 sono inserite due nuove categorie:
 - Cat 22: agriturismo con ristorante
 - Cat 23: agriturismo senza ristorantePer quantificare le tariffe di queste due categorie si rimanda all'articolo 20, comma 6.
6. In base a quanto riportato all'articolo 58- quinquies del testo coordinato del decreto legge n°124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge 157 del 19 dicembre 2019, vengono modificate le definizioni delle categorie 11 e 12 delle categorie non domestiche della TARI. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:
 - a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
 - b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».
7. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinte tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di controlli da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Art. 15 – La tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e simili.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art 16 - TARI per le istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis, Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art 17 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504.
2. Ai sensi della Legge 157 del 19/12/2019, art. 38-bis, viene stabilito che con decorrenza dal 01/06/2020 l'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione a carico dell'Ente.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 18 – Esenzioni dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a. Le associazioni di volontariato iscritte all'apposto registro ONLUS per gli immobili strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b. Associazioni ONLUS che utilizzano locali del Comune o locali adibiti a soli magazzini senza spazio al pubblico.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri che ne abbia diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste dal Regolamento. Quando queste vengano a cessare, il tributo decorerà dal giorno successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento di ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l'esenzione.
3. Dalla tariffa sono esentati i nuclei famigliari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico. La riduzione di cui trattasi è proposta dall'assistente sociale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici, e accordata con determinazione del responsabile del settore affari generali e servizi alla persona del Comune di Castelnuovo Val di Cecina attestante la sopra indicata circostanza.
4. La copertura finanziaria delle esenzioni previste può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 19– Agevolazioni

1. Sono agevolate nel pagamento con riduzione del 30% della tariffa fissa e variabile le utenze domestiche con due occupanti, ultrasessantenni, con reddito I.S.E.E. complessivo annuale inferiore a € 15.000. Analoga riduzione è concessa ad abitazioni utilizzate da nuclei familiari dove sia presente uno o più soggetti portatori di handicap fisici o psichici riconosciuti ai sensi della L. 104/92 con invalidità non inferiore al 60%, e con reddito ISEE del nucleo familiare al di sotto di € 20.000,00. Per redditi ISEE tra € 20.001,00 e € 30.000,00 la riduzione scende al 20% e per redditi ISEE oltre gli € 30.000,00 scende al 10%.
2. Ai fini dell'ottenimento delle presenti agevolazioni, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità. Nel caso di richieste di agevolazioni per presenza di handicap e per redditi ISEE oltre gli € 30.000,00, la certificazione ISEE non è necessaria.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 20 – Riduzioni tariffe per particolari condizioni di uso

1. Il Comune può applicare una riduzione del 50%, per la sola quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività stesse. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
2. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3. Fino a quando rimarrà attivo il servizio a cassonetti stradali, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o simili agli urbani negli appositi punti di raccolta, la TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze poste fuori dalla zona di fatto non servita dalla raccolta, intendendo per essa una distanza superiore a 500 metri tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta.

Tale distanza, come punto di partenza, viene misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Pertanto esse non sono cumulabili.
7. La tariffa degli agriturismi con ristorante e senza ristorante (cat 21 e 22) viene calcolata riducendo rispettivamente del 25% la tariffa degli alberghi con ristorante e senza ristorante.

Art. 21 – Riduzioni tariffe per minore produzione e per smaltimento dei rifiuti in proprio

1. Oltre alle riduzioni della tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano comportato una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.Lgs 152/06, così come modifica dal D.lgs 116/20, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani e simili agli urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, (di materia o di energia), sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. La riduzione del comma precedente è riferita alla sola parte variabile e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti simili agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e simili prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata come risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti simili avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo e il relativo importo sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno successivo oppure rimborsato in caso di in capienza.
6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della produzione del rifiuto.

Art. 22 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere

ad una riduzione pari al 10%, della parte variabile della tariffa a condizione che ne rispettino le procedure ed i requisiti.

2. Tale riduzione si applica alle utenze domestiche per l'abitazione di residenza e relative pertinenze, nonché alle utenze non domestiche per i locali destinati ad esercizi pubblici e attività di commercio di beni alimentari e deperibili, quali:
 - a. attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense ecc.);
 - b. bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari, pescherie, macellerie, venditori di frutta e verdura, fiorai ecc.;
 - c. alberghi, agriturismi e attività turistiche e ricettive in genere;

che praticino il compostaggio -come sopra specificato- nell'ambito della loro attività, ed esclusivamente per i locali interessati da detta pratica. La riduzione è unica anche in caso di possesso di più contenitori per compost (composter).

Essa si applica a richiesta degli interessati e con le modalità riportate nei commi successivi.

Condizione per la sua applicabilità è che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa, fatte comunque salve le verifiche sulla regolarità dell'impianto dichiarato.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti del Comune o all'Ufficio tributi competente in materia di TARI.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ella certificazione del corretto utilizzo del composter, requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 23 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'Ufficio tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione formale, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto nella misura massima del 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

3. Il Responsabile del Servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente all'Ufficio tecnico del Comune, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'Ufficio tributi, entro trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali ad a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'Autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSI

Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte debbono presentare la denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi competente. Sono da ritenersi efficaci ai fini dichiarativi:
 - a. Le denunce già presentate in ottemperanza agli obblighi TARSU;
 - b. Le iscrizioni a ruolo a seguito di accertamenti tributari.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabile a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio tecnico competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici indicate nella visura catastale sotto la voce "superficie catastale", ove non siano intervenute variazioni

tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a. Per le utenze domestiche:
 - Nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda di convivenza;
 - Nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b. Per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal legale rappresentate della persona giuridica o da procuratore speciale di questi.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratori del condomino nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio tributi competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, elenco che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione di generalità degli occupanti o dei detentori.
6. Nel caso che i soggetti sopraindicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato.
7. La denuncia può essere presentata all'Ufficio tributi mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, fax o tramite e-mail, ovvero avvalendosi delle altre modalità, anche telematiche, messe a disposizione dall'Ufficio tributi. All'atto di presentazione a mano della denuncia può essere rilasciata una copia per ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata alla data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio della comunicazione.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica.
9. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a. PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- I dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- Il numero dei soggetti occupanti l'utenza: sempre per le utenze non residenti, solo se diversi da quanto risulta dall'archivio anagrafe, per le utenze residenti.
- L'ubicazione dell'immobile e le sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventuale apposita planimetria in scala, qualora la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- La data di inizio o variazione dell'occupazione, conduzione o detenzione;
- I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché al precedente occupante, ove conosciuto;
- Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- Eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

b. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- I dati identificativi del soggetto passivo che occupa o conduce i locali (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- Gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- I dati identificativi del legale rappresentante o Amministratore delegato (Codice Fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- L'attività esercitata ed il relativo codice dell'attività ai fini IVA;
- L'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- L'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala, con precisa indicazione dei locali/aree dove si producono rifiuti urbani o simili agli urbani e locali/aree dove si producono rifiuti speciali;
- La data di inizio o variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

- Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - Nel caso di produzione di rifiuti speciali la documentazione attestante il corretto avvio a smaltimento e/o recupero, da prodursi ogni anno a consuntivo.
 - L'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti urbani e simili che vengono avviati al recupero ~~e allo smaltimento~~ a cura del produttore (art 21 comma 2);
 - In caso di avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti prodotti dall'utente, relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo.
10. L'Ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'Anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

Art. 25 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili, misurata a filo interno dei muri.
2. La superficie delle aree assoggettabili al TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 1,5 metri.
3. Avvenuta la completa attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998.
6. A fronte di tale disposizione, ove l'Ufficio tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU e/o TARI, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di

unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, l'Ufficio tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta, ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione indirizzata a questo dall'Ufficio tributi del Comune.

7. La previsione della superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale, ed essa viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU e/o TARI, o per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Ufficio tributi, od ancora nel caso in cui il personale dell'Ufficio tributi non sia stato messo in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147 anno 2013.
8. Nel caso in cui, in sede di verifica, si dovessero accertare differenze delle superfici imponibili rispetto a quelle dichiarate inferiore a 5 mq, tali differenze non daranno luogo né a rimborsi né ad accertamenti. In tali casi:
 - Le maggiori superfici imponibili dovranno essere comunicate dall'Ufficio tributi al contribuente con la conseguente immissione a ruolo per le annualità successive;
 - Le minori superfici potranno essere iscritte a ruolo per le annualità successive solo dopo presentazione di apposita denuncia da parte del contribuente.

Art. 26 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante emissione di avvisi di pagamento riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e s.m.i., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre in qualunque tempo una diversa ripartizione, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue o con provvedimento separato, gli importi dovuti sono suddivisi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate con l'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune medesimo. E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il termine di scadenza della terza rata.
4. Gli utenti che per particolari esigenze economiche intendono rateizzare l'importo dovuto, devono presentare apposita istanza che sarà valutata dall' Ufficio tributi secondo giudizio insindacabile. In caso di accettazione della richiesta di rateizzo è ammesso un numero

massimo di 6 rate per ciascun anno del tributo.

5. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in unica rata, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento stessa.
6. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
7. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio tributi procede, in termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
8. In caso di omesso o tardivo versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione di tali importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 27 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 28 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto come non dovuto è disposto dall'Ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche tramite compensazione di quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'Ufficio tributi dispone lo sgravio entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate del Comune, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e sino al giorno del pagamento.

Art. 29 – Funzionario Responsabile

1. Il legale rappresentante del soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale legata al tributo, compresa quella di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività (compresi pure gli eventuali rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 30 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici Pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, può disporre l'accesso ai locali ad aree assoggettabili al tributo operando mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento nella rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base delle presunzioni semplici come regolate dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardante l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi da 39 a 44 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni sono le seguenti:
 - Omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare per l'effettuazione del pagamento, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - Omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - Infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi

al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 32 – Contenzioso

1. Avverso l'invio della cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17 bis, che dall'anno 2016 prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria applicabile anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, della Legge n.147/2013, nonché dei vigenti Regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme imperative. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa specifica.

Art. 34 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore de presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e produce integralmente i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000, dal 01.01.2021, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ALLEGATO A – Classificazione delle utenze non domestiche

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Agriturismo con ristorante
23	Agriturismo senza ristorante